

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI COMMERCIALI IN ACQUISTO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3 E COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – II TRANCHE

16) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico (in particolare per la postazione di guida e/o i sedili passeggeri dei Lotti 7, 8 e 9, dove viene indicata la dicitura "Poggiatesta fisso incorporato nello schienale"), si chiede di confermare se sia da ritenersi egualmente ammessa e conforme ai requisiti di gara una soluzione tecnica che preveda un poggiatesta di tipo automobilistico, regolabile in altezza e montato al di sopra dello schienale (e quindi non integrato/incorporato in un unico blocco con lo schienale).

Si evidenzia che tale soluzione garantisce un'adeguata ergonomia e personalizzazione della posizione della testa per i diversi occupanti, nel pieno rispetto delle norme di omologazione e di sicurezza vigenti.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara.

17) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico (in particolare per il posto guida dei Lotti 7, 8 e 9), dove si richiede un "Impianto Stereo Radio con lettore CD/MP3 e presa USB", considerato il progressivo superamento tecnologico e la sostanziale indisponibilità sul mercato di lettori CD/MP3 di primo impianto sugli autoveicoli e bus di nuova produzione, si chiede di confermare se sia da ritenersi egualmente conforme ed ammissibile un impianto audio/radio digitale sprovvisto di lettore fisico per CD, ma dotato di interfaccia/presa USB e connettività Bluetooth/MP3, idoneo a garantire la riproduzione di file audio e contenuti multimediali da supporti digitali.

Risposta

Si chiarisce che l'impianto stereo dovrà essere provvisto di un lettore CD o in alternativa di un sistema per riproduzione MP3. Pertanto, sarà ritenuto idoneo un impianto audio dotato di interfaccia/presa USB e connettività Bluetooth/MP3.

18) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto nell'Appendice A al Capitolato Tecnico per l'allestimento interno, ove si stabilisce che "i sedili lato corridoio dovranno essere dotati di un bracciolo lato corridoio e un maniglione posto in corrispondenza del poggiatesta", e considerando che nell'Appendice B (par. 3.1.30) e nella tabella Basi d'Asta (Allegato 6) viene prevista come Opzione di Prodotto Standard a pagamento la voce "Sedili passeggeri reclinabili con bracciolo abbattibile lato corridoio", si chiede di chiarire:

a) Se la dotazione del bracciolo lato corridoio e del maniglione sul poggiatesta sui sedili fissi debba intendersi come equipaggiamento minimo e obbligatorio già compreso nella configurazione base del veicolo ai sensi dell'Appendice A;

b) Se l'Opzione di Prodotto a pagamento di cui al par. 3.1.30 dell'Appendice B sia riferita unicamente all'aggiunta della funzione di reclinabilità dello schienale (unitamente al bracciolo di tipo abbattibile/orientabile), o se invece la presenza stessa del bracciolo lato corridoio sia subordinata all'acquisto di tale opzione.

Risposta

Si chiarisce che, come previsto all'Appendice A del Capitolato tecnico, la dotazione di bracciolo fisso rappresenta un equipaggiamento minimo per il Lotto 7. Pertanto, l'opzione di prodotto a pagamento di cui al par. 3.1.30 "Sedili passeggeri reclinabili con bracciolo abbattibile lato corridoio" di cui all'Appendice B del Capitolato Tecnico – qualora richiesta dalle Amministrazioni in sede di ordinativo di fornitura - si riferisce:

- per il Lotto 7 all'aggiunta delle funzioni di reclinabilità dello schienale e alla previsione di bracciolo abbattibile, anziché fisso;
- per i Lotti 8 e 9 alla fornitura di veicoli dotati di sedili passeggeri reclinabili e muniti di bracciolo abbattibile.

19) Domanda

Con riferimento al criterio premiante "Sospensioni evolute" di cui all'Allegato 7 (previsto per i Lotti 7, 8 e 9), ove si attribuisce un punteggio alla soluzione in cui "il veicolo sarà dotato di un sistema antibeccheggio/antirollio in grado di regolare continuamente le caratteristiche degli ammortizzatori, anche singolarmente, in base alla situazione di guida e del carico", si chiede di chiarire se l'installazione del suddetto sistema di regolazione continua degli ammortizzatori sia richiesta/valutata con riferimento all'asse anteriore, all'asse posteriore oppure a entrambi gli assi del veicolo offerto.

Risposta

Si chiarisce che premialità relativa alla dotazione per il veicolo di "sistema antibeccheggio/antirollio in grado di regolare continuamente le caratteristiche degli ammortizzatori, anche singolarmente, in base alla situazione di guida e del carico" si riferisce all'asse anteriore del veicolo.

20) Domanda

Con riferimento al Criterio 1 del Lotto 7 (Minibus) di cui all'Allegato 7 (Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica), che prevede la valutazione e la comprova dei consumi del veicolo in configurazione base esclusivamente mediante la metodologia "Project UITP SORT" (ciclo SORT 3), considerato che:

I veicoli rientranti nel Lotto 7 (Minibus M3 Classe B) sono frequentemente derivati da piattaforme di veicoli commerciali leggeri/pesanti per i quali i costruttori eseguono la misurazione standardizzata dei consumi e delle emissioni secondo il protocollo di omologazione europeo WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure);

Per la maggior parte degli altri lotti della presente procedura (Lotti 1, 3, 4, 5, 10, 12 e 13) la Stazione Appaltante adotta proprio il ciclo Combinato del protocollo WLTP quale parametro di valutazione dei consumi; si chiede di chiarire/confermare se, in ossequio al principio di equivalenza e di massima partecipazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sia ammissibile per il Lotto 7 la presentazione del dato di consumo espresso

secondo il ciclo Combinato del protocollo di omologazione WLTP (e la relativa documentazione di omologazione/CoC/certificazione a comprova) in alternativa o in equivalenza al rapporto di prova/simulazione su ciclo SORT 3.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.

21) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto al Paragrafo 3.1.25 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico per i Lotti 7, 8 e 9, ove si richiede che il veicolo sia equipaggiato con "aerotermini a pavimento e/o delle canalizzazioni per flusso di aria riscaldata lungo tutta la lunghezza del vano passeggeri" e che tali dispositivi siano "asserviti al medesimo sistema di controllo della climatizzazione", si chiede di chiarire/confermare:

- Tipologia di convettori: se sia da ritenersi pienamente conforme ed ammissibile l'impiego di termoconvettori/radiatori ad acqua (ovvero scambiatori di calore alimentati dal circuito del liquido di raffreddamento/preriscaldatore del veicolo);
- Estensione della copertura: se sia ammessa una soluzione di riscaldamento/canalizzazione a pavimento che copra almeno i 2/3 della lunghezza del vano passeggeri, qualora la configurazione del veicolo o gli ingombri degli allestimenti interni (es. passaruota, porte di servizio, postazione disabili) non consentano la stessa continua lungo il 100% dello sviluppo longitudinale, garantendo in ogni caso un'omogenea diffusione del calore ed il necessario comfort termico;
- Gestione del sistema di controllo: Se sia ammissibile l'adozione di una centralina di regolazione/comando del riscaldamento separata e dedicata per il vano passeggeri (azionabile autonomamente dal conducente o in automatico), in luogo dell'integrazione diretta in un'unica centralina di climatizzazione.

Risposta

In relazione alla tipologia dei dispositivi di riscaldamento, si conferma che sono ammissibili soluzioni basate su aerotermini, convettori, termoconvettori o analoghi dispositivi idonei ad assicurare il riscaldamento del vano passeggeri, inclusi sistemi costituiti da radiatori o scambiatori di calore alimentati dal circuito del liquido di raffreddamento e/o da sistemi di preriscaldamento del veicolo.

Con riferimento all'estensione delle canalizzazioni o degli elementi riscaldanti, la prescrizione relativa alla presenza di aerotermini a pavimento e/o canalizzazioni per il flusso di aria riscaldata lungo il vano passeggeri deve essere interpretata in funzione dell'obiettivo di garantire un'adeguata e omogenea distribuzione del calore all'interno dell'abitacolo e per tutta la lunghezza. Pertanto, sono ammissibili soluzioni che, per ragioni costruttive legate alla configurazione del veicolo o alla presenza di elementi di allestimento, non interessino materialmente il 100% dello sviluppo longitudinale del vano passeggeri, purché sia assicurato un livello uniforme di comfort termico per i passeggeri.

Con riguardo al sistema di controllo, si conferma che è ammissibile l'impiego di una centralina dedicata alla gestione del riscaldamento del vano passeggeri, purché la stessa risulti funzionalmente integrata con il sistema di climatizzazione del veicolo e consenta una gestione coordinata dei parametri di climatizzazione.

22) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto al Paragrafo 3.2.2 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico, ove si stabilisce che "relativamente al rabbocco periodico di AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%) l'intervento deve essere necessariamente programmato ed eseguito soltanto a seguito di avviso da parte della strumentazione del veicolo", al fine di garantire la continuità operativa dei servizi pubblici ed evitare inutili fermi macchina dei veicoli legati all'accesso in officina per un semplice ripristino del livello di additivo, si chiede di chiarire e confermare:

- Rabbocco autonomo con rimborso: Se, in caso di adesione all'opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza", sia consentito all'Amministrazione procedere autonomamente al rabbocco di AUS32 (AdBlue®) presso distributori di carburante o rivenditori sul territorio, con successivo riaddebito/fatturazione o rimborso a carico del Fornitore del solo costo d'acquisto del fluido;
- Fornitura preventiva di scorte/taniche: In alternativa, se sia ammissibile che il Fornitore metta a disposizione delle Amministrazioni (in particolare per quelle che gestiscono flotte o parchi veicoli strutturati) un'idonea scorta di taniche/fusti di AUS32 (AdBlue®) da custodire presso i depositi dell'Ente, consentendo all'Amministrazione di effettuare il refilling in autonomia al momento dell'accensione della spia di bordo, rendicontando periodicamente i consumi nell'ambito del Pacchetto di Assistenza sottoscritto.

Risposta

Resta fermo quanto previsto al par. 3.2.2 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico. Pertanto, il pacchetto di assistenza comprende rabbocco livello fluidi e lubrificanti, inclusi i rabbocchi periodici di AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%). Non è ammissibile la Fornitura preventiva di scorte/taniche. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di procedere autonomamente al di fuori del Pacchetto di Assistenza al rabbocco di AUS32 (AdBlue®), qualora ritenuto necessario, senza che ne derivino oneri a carico del Fornitore.

23) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto al Paragrafo 3.2.2 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico, ove si stabilisce che "il tempo massimo concesso per il reperimento delle parti di ricambio è di 10 giorni lavorativi", considerate le possibili criticità globali lungo le catene di approvvigionamento (supply chain), i fenomeni di rottura di stock presso la casa costruttrice o l'indisponibilità temporanea sul mercato di specifici componenti non prevedibili né governabili dal Fornitore, si chiede di chiarire e confermare:

- Se siano ammesse deroghe, proroghe o sospensioni del termine di 10 giorni lavorativi qualora il ritardo nella consegna del ricambio sia documentato e giustificato da idonea attestazione della casa madre/fornitore (comprovante la tempestiva emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'officina) e derivi da cause oggettive non imputabili alla volontà o negligenza del Fornitore o della propria rete di assistenza;
- Se, in tali circostanze eccezionali o in presenza di "interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalle parti come tali", sia consentito concordare formalmente con l'Amministrazione un termine esteso di riparazione e fermo macchina, escludendo l'applicazione delle penali previste dall'Articolo 13 dello Schema di Accordo Quadro.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, fermo restando quanto previsto all'art. 32 dello Schema di Accordo Quadro, non sono previste deroghe, proroghe o sospensioni del termine per il reperimento delle parti di ricambio.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma e si rinvia a quanto previsto al par. 3.2.2 Pacchetto di Assistenza ai sensi del quale *"Gli interventi compresi nel Pacchetto di Assistenza dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalle parti come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati"*.

24) Domanda

Con riferimento a quanto previsto al Paragrafo 3.2.2 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico, ove figura compreso nel "Pacchetto di Assistenza" il rabbocco periodico di AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5% / AdBlue®) da eseguirsi a seguito di segnalazione della strumentazione di bordo, considerato che:

- L'AUS32 (AdBlue®) rappresenta un fluido consumabile di uso frequente del tutto assimilabile al carburante, la cui erogazione avviene ormai ordinariamente ed agevolmente presso le stazioni di rifornimento attive sul territorio;
- Il vincolo di dover programmare ed eseguire il rabbocco di tale additivo tramite la rete di assistenza o il service mobile del Fornitore rischia di generare inutili fermi macchina e complicazioni operative per i mezzi in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni;

Si chiede di chiarire e confermare se sia ammissibile integrare l'elenco delle voci escluse dalla copertura del "Pacchetto di Assistenza" di cui al Paragrafo 3.2.2 (conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione utilizzatrice), ricomprendendovi la fornitura ed il rabbocco di AUS32 (AdBlue®) alla stregua del carburante.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.

25) Domanda

Con riferimento alla documentazione di gara e, nello specifico, all'Appendice A al Capitolato Tecnico per i Lotti 7, 8 e 9, ove tra gli equipaggiamenti minimi ed obbligatori figura la voce "Etichettatura pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali", si chiede di chiarire e confermare.

Se tale prescrizione debba intendersi come il generale rispetto della normativa europea sull'etichettatura degli pneumatici ai sensi del Regolamento (UE) 2020/740 per le coperture di primo montaggio; se siano previste classi minime obbligatorie di prestazione (es. classe minima A, B o C per l'efficienza energetica/resistenza al rotolamento, per l'aderenza sul bagnato e per il livello di rumorosità esterna da rotolamento); quale documentazione debba essere prodotta in sede di offerta o di comprova (es. etichetta energetica UE / scheda informativa del prodotto fornita dal produttore degli pneumatici).

Risposta

Si conferma che la prescrizione relativa all'"Etichettatura pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali" è da intendersi quale obbligo di conformità degli pneumatici forniti alle disposizioni normative vigenti in materia di etichettatura degli pneumatici.

Si precisa altresì che la documentazione di gara non prevede, per i Lotti 7, 8 e 9, l'obbligo di rispettare specifiche classi minime di prestazione con riferimento ai suddetti parametri.

Si chiarisce inoltre che in fase di presentazione dell'Offerta sono oggetto di comprova le caratteristiche minime di cui al par. 15.2 del Capitolato d'Oneri.

26) Domanda

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

- a) Si chiede di confermare se tale rinuncia si riferisca esclusivamente alle attività di predisposizione dei mezzi e di attivazione dei servizi di cui al precedente comma 6 (svolte presso gli uffici delle Amministrazioni), ovvero si estenda a qualsiasi fase di esecuzione del Contratto di Fornitura, ivi comprese le attività di consegna, verifica di conformità e collaudo dei veicoli.
- b) Si chiede di confermare se tale rinuncia riguardi esclusivamente la richiesta di compensi economici aggiuntivi, senza incidere sul diritto del Fornitore a non essere assoggettato alle penali di cui all'art. 13, laddove il ritardo o la difformità nell'esecuzione derivi da attività ostative imputabili all'Amministrazione contraente o a terzi da essa autorizzati, come già previsto, tra l'altro, dall'art. 13, commi 9, 10 e 11 del medesimo Accordo Quadro.
- c) Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per 'terzi autorizzati' di cui all'art. 7, comma 7 dello Schema di Accordo Quadro, e in particolare se tale nozione includa anche soggetti non riconducibili ad alcun rapporto contrattuale o di controllo con l'Amministrazione contraente, la cui attività possa comunque incidere sull'esecuzione della fornitura (ad esempio, lavori pubblici in corso presso le sedi di consegna).
- d) Si chiede di confermare che tale rinuncia non pregiudica la facoltà del Fornitore di richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 dello Schema di Accordo Quadro (richiamato dagli artt. 9 e 120, comma 8, del D.Lgs. 36/2023), qualora le attività delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati assumano carattere di circostanza straordinaria e imprevedibile tale da alterare in maniera rilevante l'equilibrio contrattuale originario.

Risposta

Con riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue:

- a) Si conferma che la previsione di cui all'art. 7 comma 7 dello Schema di Accordo Quadro si riferisce a qualsiasi fase di esecuzione del Contratto di Fornitura, ivi comprese le attività di consegna, verifica di conformità e collaudo dei veicoli.
- b) Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 nei casi di non imputabilità all'Amministrazione, la rinuncia di cui all'art. 7 comma 7 trova applicazione nei casi in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
- c) Rientrano nella nozione di "terzi autorizzati" tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo legittimo, abbiano accesso o operino presso i luoghi di esecuzione della fornitura, purché debitamente autorizzati dall'Amministrazione o comunque legittimati ad operarvi.
- d) Si conferma che la previsione richiamata non preclude l'applicazione dell'art. 6-bis, comma 5 dello Schema di Accordo Quadro. Resta fermo che l'eventuale richiesta di rinegoziazione delle condizioni

contrattuali potrà essere formulata esclusivamente al ricorrere dei presupposti e nei limiti previsti dalla medesima disposizione, nonché dagli artt. 9 e 120, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

27) Domanda

Si chiede di confermare se, nel caso in cui la verifica di conformità prevista prima della consegna (par. 5.3 del Capitolato Tecnico) non venga svolta dall'Amministrazione oltre il termine di 30 giorni solari dalla data concordata, oltre alla corresponsione dell'importo di custodia, sia previsto un meccanismo di accettazione tacita della fornitura analogo a quello disciplinato per la verifica svolta contestualmente/successivamente alla consegna, che consenta al Fornitore di procedere comunque alla fatturazione.

Risposta

Non si conferma. Come stabilito al par. 5.3 del Capitolato Tecnico *“Alla consegna del/i veicolo/i l'Amministrazione verifica che i Prodotti consegnati siano i medesimi sottoposti alla verifica di cui sopra e la presenza di eventuali danni e/o mancanze rilevate. Nel caso in cui i veicoli coincidano e non riportino danni e/o mancanze, la medesima sottoscriverà il verbale di accettazione della fornitura, la cui data di sottoscrizione corrisponderà, quindi, alla Data di accettazione della fornitura”*.

28) Domanda

Si chiede di confermare se, decorso inutilmente il termine di 7 giorni di cui all'art. 10, comma 6 dello Schema di Accordo Quadro senza il rilascio del certificato di pagamento (o documento equivalente) da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore possa comunque procedere all'emissione della fattura sulla base del solo verbale di verifica di conformità con esito positivo già sottoscritto, in modo da evitare che il ritardo nel rilascio del certificato posticipi indefinitamente la decorrenza dei termini di pagamento e la conseguente esigibilità del corrispettivo.

Risposta

Si conferma, limitatamente ai casi in cui la verifica di conformità sia svolta contestualmente o successivamente alla consegna.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

(Dott. Gianandrea Greco)



Firmato digitalmente da:

GILANANDREA GRECO

Consip S.p.A.

Firmato il 29/09/2026 12:21

Seriale Certificato: 2308

Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027

TI Trust Technologies QTSP CA